

## **Assenze per malattia - Vademecum**

***L'Assenza per Malattia del personale della Scuola e del Personale ATA è disciplinata dall'art. 17 del CCNL 2007*** che prevede l'obbligo da parte dei dipendenti che si ammalano di "comunicare" al Dirigente scolastico l'assenza, con tempestività e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza si verifica. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di prosecuzione dell'assenza.

In caso di assenza per malattia, il Dipendente è tenuto:

1) ad avvertire, telefonicamente, l'Ufficio personale tempestivamente salvo comprovato impedimento e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa; ciò al fine di consentire l'organizzazione dell'attività e non recare pregiudizi alla funzionalità del servizio e disagi all'utenza e di consentire l'effettuazione degli eventuali controlli che la Legge in oggetto dispone siano effettuati obbligatoriamente in caso di assenza per malattia che si verifichi prima o successivamente ad un giorno non lavorativo. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Il dipendente, qualora ritenga che tale malattia sia riconducibile ad una delle circostanze indicate sopra (Patologie gravi che richiedono terapie salvavita - Infortuni sul lavoro - Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio - Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta) deve fornire contestualmente tale informazione all'ufficio per evitare l'attivazione impropria di visita fiscale.

Il dipendente dovrà comunicare per le vie brevi anche la presumibile scadenza della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2) Con circolare n. 1 del 19/03/2010, il Dipartimento della Funzione pubblica ha impartito le istruzioni per l'invio telematico dei certificati di malattia da parte dei medici.

I medici dipendenti dal SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN devono trasmettere obbligatoriamente per via telematica i certificati all'INPS che, a sua volta, li trasmette all'amministrazione del lavoratore.

### **CERTIFICATI ON LINE**

La certificazione medica da presentare come giustificativo anche nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, può essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, così come già chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolari n. 7/2008 e 8/2008.

Nel corso della visita presso il medico curante o presso struttura sanitaria pubblica il lavoratore dovrà:

- 1) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
- 2) dichiarare al medico di lavorare presso \_\_\_\_\_;
- 3) fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'Amministrazione;
- 4) potrà chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia (intendendosi per tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi) ovvero, in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi in formato pdf alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata;
- 5) in caso di impossibilità del medico di provvedere alla stampa di tale copia cartacea, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio certificato e attestato direttamente dal sito Internet dell'INPS – Servizi on-line.

A tal fine l'INPS, mette a disposizione dei lavoratori un servizio di consultazione e stampa dei dati

relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante, per accedere al quale, sono previste due modalità:

- 1) tramite un codice PIN, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
- 2) mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, per accedere all'attestato cercato.

Per richiedere il codice PIN ed aderire al servizio di consultazione, il dipendente deve fare riferimento direttamente all'Ente previdenziale, tramite i canali e le procedure stabilite dall'INPS: internet, Contact Center e uffici INPS.

Solo in caso di indisponibilità da parte del medico curante alla trasmissione telematica del certificato (per esempio per temporanea interruzione della connessione Internet) lo stesso rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

#### CERTIFICATI CARTACEI

Nei seguenti casi di assenza per malattia dovuta a :

- √ convalescenza conseguente ad un ricovero ospedaliero o in regime di day hospital o day surgery;
  - √ infortunio sul lavoro;
  - √ malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  - √ stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
  - √ in caso di grave patologia, intendendosi per tali quelle individuate da appositi decreti ministeriali, nel certificato va indicato che il ricovero ospedaliero o day hospital sono riconducibili alla grave patologia ovvero che ulteriori assenze sono dovute alle temporanee conseguenze invalidanti delle terapie che ne conseguono;
  - √ nel caso di assenza coperta da più certificati medici a partire dal secondo certificato dovrà essere specificato se trattasi di continuazione della patologia precedente;
  - √ conseguenze derivanti da responsabilità di terzi (per esempio in caso di incidente stradale);
- nel rispetto dei principi di necessità, di leicità e di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili nell'ambito del rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, il medico certificatore nell'elaborare il certificato in forma telematica per poi inviarlo all'INPS potrà inserire i dati e le informazioni necessarie utilizzando la finestra delle note nella copia del certificato da rilasciare al lavoratore.

In queste particolari ipotesi il lavoratore dovrà farsi carico di far pervenire copia del suddetto certificato, entro i termini di legge, all'Amministrazione secondo le modalità tradizionali.

In questo modo l'assenza del dipendente è giustificata dall'attestato di malattia pervenuto telematicamente, mentre il regime giuridico dell'assenza sarà condizionato dalla ricezione della copia del certificato cartaceo da parte dell'Amministrazione che verificherà altresì, tramite consultazione del sito INPS, la corrispondenza tra questo ultimo e l'attestato telematico.

In questi casi, quali le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day-hospital e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, per le assenze in regime di ricovero o di day hospital dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita nonché per i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate di tali terapie, così come indicato dal CCNL del 29/11/2007, è prevista l'applicazione di un trattamento giuridico e/o economico più favorevole per il dipendente. Lo stesso dicasi per l'obbligo di reperibilità durante le fasce preposte al controllo fiscale, da cui sono esonerati i dipendenti la cui eventuale assenza per malattia è riconducibile ad una delle ipotesi previste dal d.p.c.m 18 dicembre 2009, n. 206.

Ulteriori indicazioni sono state fornite rispetto ai certificati ed attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento

delle dimissioni. Poiché in fase di collaudo dell'intero sistema sono emerse numerose criticità relativamente a queste strutture, la circolare del DFP chiarisce che, sino a quando non saranno decise misure ad hoc in tali situazioni (ricovero, dimissione e pronto soccorso), i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea che i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare all'Amministrazione che li accetterà secondo le tradizionali modalità.

**Assenza per malattia personale docente e ATA. Modalità di attivazione visite fiscali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del D.L. del 25/06/08 n. 112, convertito in Legge del 06/08/08 n. 133 e successive modificazioni.**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto Legge in oggetto, tenuto conto, altresì, delle Circolari n. 7 del 17/07/2008 e n. 8 del 05/09/08 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, si formalizzano di seguito le disposizioni in materia di assenze per malattia del personale dipendente e le modalità di attivazione delle visite fiscali.

*L'assenza per motivi di salute comporta l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per la visita medico-fiscale dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 compresi i giorni festivi e non lavorativi, è quindi opportuno dichiarare ogni variazione di domicilio durante il periodo di assenza.*

Ai sensi del D.P.C.M. n. 206 del 18.12.2009, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a: 1) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; 2) infortuni sul lavoro; 3) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa del servizio; 4) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono, altresì, esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Inoltre, sono esclusi da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. A tal riguardo si chiarisce, che in caso di continuazione della malattia, con proseguimento della nuova prognosi, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire gli adempimenti in materia di controllo della malattia.

Si precisa, inoltre, che per consentire all'Amministrazione di assolvere l'obbligo di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia anche in caso di assenza di un solo giorno, come previsto dal comma 5 dell'art. 55 septies del D.Lvo. n. 165/2001, e di isolare i casi ricadenti nelle ipotesi di cui alle lettere a) c) e d) in cui tale controllo è da escludersi, il dipendente è tenuto ad informare gli Uffici competenti che l'eventuale assenza per malattia è riconducibile ad una delle ipotesi sopra indicate ed a trasmettere idoneo certificato medico che riporti che l'assenza è dovuta a tali circostanze, nel rispetto dei principi di necessità, di leicità e di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili nell'ambito del rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.

In assenza di tali informazioni, gli Uffici competenti predisporranno la visita fiscale così come prescritto dalla normativa sopra richiamata.

A tal proposito si ricorda che, nella previsione dell'art. 5 del DL 12/09/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, qualora il lavoratore risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

In **G.U. 14 novembre 2011** la **circolare 1 agosto 2011, n. 10/2011** emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – contenente chiarimenti in merito all'applicazione dell'**art. 16, commi 9 e 10 del D. L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111 del 2011**, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – entrate in vigore il 6 luglio 2011 -, con il quale sono state introdotte **innovazioni** in materia di assenze per malattia dei pubblici

dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici.

L'art. 16, commi 9 e 10, del decreto ha, in particolare, novellato l'art. 55-septies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150 del 2009, ed ha contestualmente esteso in maniera esplicita il nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Il testo delle nuove norme è il seguente:

“9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è sostituito dai seguenti:

“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il **controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.**

5-bis. **Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.**

5-ter. **Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”.**

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, **si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.».**

Ai fini dell'obbligo di reperibilità dovranno essere preventivamente fornite dal Dipendente le seguenti informazioni:

- domicilio presso il quale può essere reperito qualora durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello di residenza o ulteriori variazioni in corso di malattia.

- previsione di assenze dal domicilio durante le fasce di reperibilità, con indicazione della durata e della motivazione, anche in presenza di espressa autorizzazione ad uscire da parte del proprio medico curante dalla residenza o dal domicilio comunicato (per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati).

Al riguardo, poiché l'assenza dal domicilio in occasione delle visite fiscali integra un comportamento sanzionabile disciplinarmente e comporta decurtazioni economiche, il Dipendente ha l'onere di presentare, entro 15 giorni, adeguata giustificazione dell'assenza al Dirigente Scolastico, (per visto e osservazioni in ordine alle motivazioni addotte).

Decorso il suddetto termine senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l'Amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione all'interessato.

In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza dal proprio domicilio al momento della visita di controllo.

La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata (Corte di Cassazione, sentenza del 14/09/1993).

L'inosservanza delle suddette disposizioni è passibile di apertura di procedimento disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento.

A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, convertito con modifiche con Legge n. 133/08, per i primi 10 giorni di assenza per (ogni periodo di) malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per il periodo di assenza in questione non dovrà essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo nonché ogni altro trattamento accessorio. Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia

## RETRIBUZIONE

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (...).

Sempre in applicazione della citata disposizione normativa, sono esenti da decurtazioni le assenze per malattia dovute esclusivamente ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a day-hospital, nonché le assenze dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, per le quali restano in essere le attuali disposizioni contrattuali.

Quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni" si fa riferimento sia al caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui, in occasione dell'evento originario, sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i.

### **Riduzione dello stipendio del personale scolastico in caso di malattia:**

Il dipendente scolastico durante il periodo di conservazione del posto di 18 mesi ha diritto alla corresponsione su base percentuale della retribuzione che varia dalla durata del periodo di assenza per malattia:

- 100% dell'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio (con esclusione di ogni altro compenso accessorio), per i primi 9 mesi.
- 90% per i successivi 3 mesi.
- 50% per i restanti 6 mesi.

### **Riduzione del Trattamento economico Malattia nei primi 10 giorni di assenza e dopo l'11°giorno:**

L'art. 71 del D.L. 112/2008 ha ridefinito il trattamento economico spettante in caso di assenza per malattia stabilendo che:

"nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita"

Pertanto, *nei primi 10 giorni di assenza per malattia*, fermo restando il trattamento economico fondamentale, lo stipendio è ridotto:

- di ogni indennità o emolumento con carattere fisso e continuativo

- di ogni altro trattamento economico accessorio
  - dall'11° giorno si applicano le disposizioni previste dai CCNL per le assenze per malattia.
- Ciò significa che il personale della Scuola solo dopo l'11° giorno di assenza per malattia percepisce la retribuzione piena. Tale riduzione è disposta per ogni singola assenza per malattia, inoltre, per ogni volta che il dipendente della scuola su assenta nei primi 10 giorni subisce una decurtazione dallo stipendio nei primi 10 giorni di malattia riguarda esclusivamente ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

### **Cosa significa e come funziona la riduzione per i primi dieci giorni di malattia del trattamento accessorio? Quote Ritenute e Trattenute:**

L'Art. 77 del CCNL regolamenta il trattamento accessorio per i dipendenti della scuola e risulta essere così composto:

- retribuzione professionale docenti
- compenso per le funzioni strumentali del personale docente
- compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive
- indennità di direzione dei DSGA
- compenso individuale accessorio per il personale ATA

Le ritenute giornaliere lorde da applicare per RPD, CIA e quota fissa dell'indennità di direzione (per la quota variabile il calcolo dovrà essere effettuato in relazione all'importo che sarà determinato da ogni singola istituzione scolastica), prendendo a riferimento i compensi mensili fissati nelle tabelle allegate al CCNL e alla sequenza contrattuale ATA, sono le seguenti (per ciascun giorno di assenza si decurta un trentesimo dell'importo mensile dei compensi in parola):

#### **• DOCENTI- RPD:**

- fascia 0-14: € 6,30
- fascia 15-27: € 7,77
- fascia 28/40: € 9,90

#### **• CIA:**

- area B/C 2,48 area A/As 2,25

#### **• ATA-OA:**

- area A/As: € 1,95
- area B/C: € 2,15

### **Quando Non si applicano le riduzioni dello stipendio nei primi 10 giorni?**

Le **decurtazioni giornaliere sullo stipendio del dipendente assente per malattia** nei primi 10 giorni non si applicano:

- per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (Art. 20 CCNL)
- ricovero ospedaliero
- ricovero in day hospital
- per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita

### **Quali sono le Sanzioni per violazione degli obblighi del dipendente in caso di malattia?**

Le Sanzioni per violazione degli obblighi del dipendente in caso di malattia sono regolate dall'art. 93 del CCNL 29/11/2007 che illustra le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al Personale ATA, conseguenti alle violazioni degli obblighi del dipendente, anche il licenziamento con preavviso ed il licenziamento senza preavviso la cui competente è in capo al Direttore Generale Regionale.

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

- **assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi**
- **assenza del dipendente alla visita fiscale di controllo medico senza giustificato motivo**

I sanitari dell'A.S.L., nel rispetto delle convenzioni sul controllo delle assenze per malattia dei lavoratori pubblici e privati, eseguono le visite di accertamento o di controllo nelle "fasce orarie" previste dai contratti di lavoro. Ai lavoratori assenti nel loro domicilio lasciano un verbale di

constatazione con l'invito a recarsi il primo giorno non festivo all'ambulatorio medico per la visita fiscale e a giustificare al datore di lavoro l'assenza dall'abitazione nel termine di giorni 15.

La sanzione pecuniaria è applicata se la giustificazione non è ritenuta idonea. In tal caso la decadenza dal trattamento economico va commisurata comunque alla durata dell'assenza richiesta dal lavoratore e, in tale ambito, al periodo tra la visita domiciliare non andata a buon fine per l'assenza del lavoratore e la data della successiva visita ambulatoriale.

Il procedimento è avviato senza il preventivo avviso se il lavoratore comunica di sua iniziativa le giustificazioni alla scuola; diversamente verrà formulato l'avviso dell'inizio del procedimento con le formalità stabilite dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90.

#### **Cosa succede in caso di Assenza dal domicilio durante la malattia?**

Qualora il lavoratore si assenti dal domicilio indicato per la visita di controllo senza giustificato motivo, e durante le fasce orarie, può essere punito con la perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni e nella misura del 50% per i rimanenti giorni di malattia, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati dalla precedente visita di controllo.

A tal proposito, una sentenza della Corte Costituzionale, n. 78 del 3.2.1988, ha giudicato legittima la perdita dell'intero trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia in conseguenza della mancata visita fiscale domiciliare ma ha previsto un'ulteriore visita fiscale di controllo nei rimanenti giorni di malattia, affinché possa essere applicata la sanzione della decurtazione al 50% del trattamento economico. Ciò significa che se il docente risulta assente ingiustificato alla seconda visita fiscale di controllo, sarà passibile di riduzione.

#### **Cosa fare se ci si ammala durante le ferie?**

Se le ferie vengono interrotte dallo stato di malattia, tale periodo deve essere adeguatamente e debitamente documentato sia in caso di ricovero ospedaliero sia se protrate per più di 3 giorni, l'amministrazione scolastica deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione del docente di compiere gli accertamenti dovuti. Il periodo di ferie non goduto in caso di malattia, può essere fruito dal lavoratore a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo ma solo nel periodo di sospensione dell'attività didattica. ( cfr. art. 13 CCNL 29.11.2007)

#### **Conservazione del Posto di lavoro Personale Scuola a Tempo Determinato:**

- Docenti assunti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al 30 giugno e docente IRC con servizio inferiore a 4 anni: 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spetta:

- al 100% nel 1° mese di assenza
- al 50% nel 2° e 3° mese
- 0% nel restante periodo

- Docenti assunti con contratto a tempo determinato per "brevi" supplenze:

- 30 gg complessivi per anno scolastico retribuiti al 50%

#### **INFORTUNIO CON RESPONSABILITÀ A TERZI**

Nel caso in cui l'assenza per malattia derivante da infortunio non sul lavoro (per esempio un incidente stradale) sia ascrivibile a responsabilità di terzi, **il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di malattia.** A tal fine il dipendente dovrà fornire all'Ufficio, anche i dati indispensabili per avviare la pratica legale, per esempio in caso di incidente stradale i dati relativi all'autovettura coinvolta nel sinistro (modello targa e assicurazione) nonché del conducente e/o del proprietario, l'eventuale verbale di pronto soccorso e l'eventuale modello di constatazione amichevole (modello CID).

#### **VARIE**

Il lavoratore che rientri in servizio prima della scadenza indicata come termine della malattia sul

certificato medico è tenuto necessariamente a produrre una nuova certificazione, rilasciata dallo stesso medico, che attesti il miglioramento delle condizioni di salute del dipendente e la conseguente possibilità di ripresa del servizio.

La certificazione di malattia copre l'intera giornata lavorativa.

## SINTESI

**Riepilogo delle disposizioni che riguardano le assenze del personale della scuola dovute a malattia, ricovero o periodi di convalescenza (e altre assenze dovute a casi particolari); i casi in cui bisogna operare la trattenuta di legge; quali assenze concorrono al periodo di comporto e per quali non va disposta la visita fiscale.**

Il **periodo di ricovero** ed i **giorni di convalescenza** non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in quanto il **CCNL/2007** prevede che esclusivamente le assenze per **gravi patologie** (art. 17 comma 9) e per **infortunio sul lavoro** (art. 20 comma 1) non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.

Giova ricordare che la **Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998** ha stabilito che la nozione di "ricovero" è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.

Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal **Pronto soccorso** indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all'**art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008**.

Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).

In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all'intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all'art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).

Per ciò che riguarda invece l'accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l'obbligo da parte dell'Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verificano nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).

Per gli altri giorni di assenza è data al Dirigente scolastico una certa discrezionalità e flessibilità.

### **In sintesi:**

- **Non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:**
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall'INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per "ricovero ospedaliero" si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);



- Ricovero domiciliare certificato dall'ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I day-hospital;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l'effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
- I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall'intervento subito in ospedale).

### **Nota bene**

La **Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012** ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.

Pertanto, la **decurtazione retributiva**:

1. È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell'anno;
2. Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni;
3. Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
4. Se l'evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
5. In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il **Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008**, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico della legge alla previsione del Contratto per il comparto Ministeri, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.

Ciò che indica la Funzione Pubblica è da applicare anche al personale del comparto Scuola, in virtù del fatto che il parere parla di *“rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi inclusa la regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero”*, così come appunto prevede anche il CCNL/2007 al pari del Contratto del comparto Ministeri.

Non a caso nel **2009 la nota del MEF Prot. n. 27553** ribadisce: *“...il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i day-hospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita, va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.”*

Pertanto **nessuna decurtazione** deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.

- **Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:**

- Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l'effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa **es. postumi della terapia**);
- Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell'INAIL;
- Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità "riconosciuta". La patologia invalidante dev'essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
- Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall'ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
- Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
- Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a "visite specialistiche" (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto l'avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell'attestato da parte del dipendente).

### **Nota bene**

1. Ai sensi del **D.M. n. 206/2009** le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono **dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00**.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.

2. Come precisato dal **Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567**, il dipendente pubblico esente dall'obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all'Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa **alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità, alla denuncia di infortunio** e nel certificato di malattia che giustifica l'assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.

In caso contrario, anche se l'Amministrazione richiede l'accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell'ASL non trova in casa.

3. Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall'ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.

Basterebbe questo pensiero a far ritenere al Dirigente scolastico la non necessità di una norma che regoli il caso.

- **Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):**
  - Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall'INAIL;
  - I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital **solo** se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
  - Le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
- **Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:**
  - Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l'intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il day-hospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.

### **Nota bene**

1. Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.

Durante tale periodo:

1. I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
2. Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
3. Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.

L'eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.

2. Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:

1. Il primo mese è interamente retribuito;
2. Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
3. Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

3. Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in **un anno scolastico** pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).

Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.

**È utile una precisazione:** è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.

Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.

La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.

Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.

Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto

L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.

**Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.**

La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.

Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.

La decurtazione retributiva:

È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell'anno;

Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l'assenza si protrae per più di dieci giorni.

La normativa è tuttora in vigore. La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.

## **LE TRATTENUTE GIORNALIERE LORDE FINO AI 10 GIORNI DI ASSENZA PER MALATTIA**

La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.

In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.

Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell'art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell'Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT (cioè tutto il personale pagato dal Tesoro), ha precisato che per il personale della scuola si riducono:

- La retribuzione professionale docenti (RPD);
- Il compenso individuale accessorio;
- L'indennità di direzione del Dsga.

Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.

Secondo la Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365, la retribuzione professionale docenti (RPD) compete esclusivamente:

1. Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
2. Al personale di religione cattolica con progressione di carriera;
3. Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31/8);
4. Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.

Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio per il personale ATA - C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL/2007.

**Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:**

da 0 a 14 anni

RPD € 164,00 (164,00/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 5,47

da 15 a 27 anni

RPD € 202,00 (202,00/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 6,73

da 28 anni

RPD € 257,50 (257,50/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 8,58

AREA B/C

C.I.A. € 64,50 (64,50/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 2,15

AREA A/As

C.I.A. € 58,50 (58,50/30)

Decurtazione retributiva lorda giornaliera

€ 1,95

**IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A DIECI GIORNI**

Nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l'assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque "scontato" relativamente ai primi dieci giorni.

Per il personale della scuola:

Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall'undicesimo giorno sarà ripristinata l'erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.

Se l'evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall'undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.

## UNO O PIÙ CERTIFICATI MEDICI E DECURTAZIONE RETRIBUTIVA

La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l'assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.

Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:

Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un'eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale. L'evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.

Si considera altresì unico anche l'evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l'assenza si protragga senza soluzione di continuità.

**MODULISTICA**

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: sospensione delle ferie per ricovero ospedaliero o per malattia superiore a tre giorni**

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di \_\_\_\_\_ con contratto a tempo indeterminato/determinato,

**INFORMA**

ai sensi dell'art. 13, comma 13 CCNL Scuola 2006/2009, che il periodo di ferie dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ è interrotto da malattia o ricovero ospedaliero.

A tal fine dichiara di trovarsi, ai sensi del comma 13 art. 13, nella situazione di:

- RICOVERO OSPEDALIERO dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- MALATTIA DOCUMENTATA dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ li

FIRMA

\_\_\_\_\_

---





**Oggetto: Richiesta di congedo.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
(Cognome e Nome) (qualifica)  
in servizio presso codesto Istituto nel corrente A.S. con contratto a  
tempo \_\_\_\_\_  
(indeterminato/determinato)

**CHIEDE**

alla S.V. di poter usufruire per il periodo:  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ di complessivi n° \_\_\_\_\_ giorni di:

- ferie
- relative al corrente A.S.
- maturate e non godute nel precedente A.S.
- festività sopresse previste dalla legge 23/12/1977, n° 937
- recupero
- permesso retribuito per \*
- partecipazione a concorso/esame
- lutto familiare
- motivi familiari/personali
- matrimonio
- maternità
- interdizione per gravi complicanze della gestazione (\*\*)
- astensione obbligatoria (\*\*)
- astensione facoltativa (L.1204/71, art. 7 comma 1°) (\*)
- astensione facoltativa (L.1204/71, art. 7 comma 2°) (\*\*)
- malattia (\*\*)
- aspettativa per motivi di:
  - famiglia -  personali -  studio -  lavoro
- legge 104
- giorni già goduti nel mese:  1 -  2 -  3
- infortunio (\*\*)
- altro caso previsto dalla normativa vigente (\*)

➤ Il sottoscritto dichiara che nel predetto periodo sarà reperibile al seguente indirizzo:

\_\_\_\_\_  
(località, via o piazza, n° civico e n° di telefono)

\_\_\_\_\_  
(data) (firma del dipendente)

(\*) allegare documentazione giustificativa

(\*\*) allegare certificazione medica

**RISERVATO ALLA SEGRETERIA** La presente è pervenuta in data \_\_\_\_\_ a  
mezzo \_\_\_\_\_

Il dipendente ha già usufruito di complessivi n° \_\_\_\_\_ giorni di \_\_\_\_\_ Nel

corso: del corrente A.S. --- del precedente A.S. del triennio

documentazione giustificativa \_\_\_\_\_

allegata: \_\_\_\_\_

certificazione medica allegata: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Assistente Amministrativo addetto al controllo

\_\_\_\_\_  
Il Direttore dei Servizi G. A.

**NOTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO:**  si concede  non si concede

\_\_\_\_\_  
(Il Dirigente Scolastico)

**Modello – AUTOCERTIFICAZIONE**

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

**( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, Dpr 20 ottobre 1998 n. 403-) (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)**

Il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ ,  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ,

in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di

\_\_\_\_\_ a tempo \_\_\_\_\_ ,

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale , che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

*D I C H I A R A*

di  aver usufruito -  voler usufruire di \_\_\_\_\_ giorno/i di permesso retribuito (*ai sensi dell'art. 15 c. 2 del CCNL 2006/2009*) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per motivi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Marigliano li,

**IL/LA DICHIARANTE**

---